

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (1458)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

PICCOLI

Al comma 1, dopo la parola: «omogeneità» aggiungere la seguente: «, efficienza».

1.2

ARRIGONI

Sostituire le parole: «Sistema nazionale» ovunque ricorrano con le seguenti: «Sistema federale».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente» con le seguenti: «Sistema Federale a rete delle Agenzie Ambientali».

1.3

PICCOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate "agenzie"» con le seguenti: «del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate "agenzie".».

1.4

PICCOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le azioni di cui al comma 1 riguardanti il Sistema nazionale e la prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, Ispra tiene conto, per una ottimizzazione delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, di quanto prodotto dall'Istituto superiore di sanità (ISS) in materia di prevenzione sanitaria a di tutela della salute pubblica.».

1.5

PICCOLI

Sopprimere il comma 2.

1.51

PICCOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di sviluppo sostenibile, di salvaguardia e qualità dell'ambiente e di tutela delle risorse naturali, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge.».

1.52

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Al comma 2 sostituire le parole: «dello sviluppo sostenibile» con le seguenti: «sostenibilità ecologica».

1.53

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Al comma 2, anteporre alla parola: «riduzione» la seguente: «decisiva».

1.6

LUCIDI, NUGNES, MORONESE, SERRA

Al comma 2 dopo le parole: «risorse naturali», aggiungere le seguenti: «, dei beni comuni e inalienabili quali acqua, aria e suolo».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A. S. 1458, rubricato: «Istituzione del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

premesso che:

uno dei maggiori problemi riscontrati nell'ambito del controllo ambientale riguarda l'insufficienza di risorse disponibili e vincolate destinate al controllo;

tale esiguità, compromette la realizzazione di una programmazione sistematica, efficace dei controlli ambientali;

impegna il Governo:

a predisporre l'istituzione nell'ambito del Fondo Unico Giustizia di una apposita sezione «Ambiente», a destinazione obbligata, in cui confluiscono: i proventi dei beni sottoposti a sequestro penale o amministrativo, a confisca, le ammende, le multe nonché le sanzioni e le penali di natura ambientale.

G1.101

MORONESE, CRIMI, SERRA

Il Senato,

in sede di esame nell'ambito del disegno di legge n. 1458, recante Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

premesso che:

il disegno di legge n.1458 subordina l'operatività di diverse norme all'emanazione di successivi provvedimenti attuativi da adottare con decreti ministeriali o decreti del Presidente della Repubblica. Questa scelta appare tuttavia poco condivisibile anche perché tali misure riguardano profili centrali della disciplina.

Considerato che:

mancando in molti casi termini temporali stringenti si corre il rischio che la disciplina rimanga di fatto inattuata, si ritiene fondamentale responsabilizzare le amministrazioni, individuate come soggetti referenti per l'adozione dei suddetti provvedimenti attuativi, non solo individuando un soggetto responsabile, così come previsto dalla legge sul procedimento amministrativo 1 241/90 dall'articolo 5, ma introducendo anche in capo al dirigente una responsabilità in caso di mancata adozione dei decreti attuativi;

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di prevedere, anche nell'ambito dei decreti attuativi della riforma per la pubblica amministrazione legge 124 del 2015, appositi criteri all'interno del sistema della valutazione della performance dirigenziale che tengano conto della mancata adozione dei decreti attuativi nei termini prescritti.

G1.102

ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

l'articolo 1 prevede l'istituzione di un sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente che viene denominato «Sistema nazionale»;

impegna il Governo:

nell'ambito delle funzioni di vigilanza svolte da parte del Ministero dell'ambiente e della, tutela del territorio e del mare, a provvedere ad assicurare un livello di autonomia nelle funzioni svolte dalle agenzie regionali che costituiscono il sistema a rete, come raccordate e armonizzate dall'ISPRA, con lo scopo primario di assicurare l'efficacia delle politiche di sostenibilità ambientale e l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo sul territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale.

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.1

ARRIGONI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,» inserire le seguenti: «che assume la denominazione di "Agenzia Federale per la Sostenibilità Ambientale" ai sensi dell'articolo 4,».

2.2

LUCIDI, SERRA

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61» sono aggiunte le seguenti: «dalle Aziende Sanitarie Locali, dai Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri e dal Magistrato per le acque».

2.3

LUCIDI, SERRA

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «la qualità» sono aggiunte le seguenti: «e quantità».

2.4

LUCIDI, MORONESE, NUGNES, SERRA

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «delle matrici ambientali» aggiungere, in fine, le seguenti: «che caratterizzano uno o più ecosistemi».

2.5

SERRA, NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «matrici ambientali» aggiungere le seguenti: «che caratterizzano gli ecosistemi marini, fluviali, lacustri e montani».

2.6

LUCIDI, SERRA

Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «sull'ambiente» con le seguenti: «sullo stato dell'ambiente».

2.7

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Al comma 1 lettera c) dopo la parola: «emissioni» aggiungere le seguenti: «di sostanze o energie».

2.8

LUCIDI, MORONESE, SERRA

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «consumo di risorse naturali» aggiungere, in fine, le seguenti: «, le emissioni o sottrazioni di energia, le emissioni sonore e le perturbazioni del paesaggio naturale».

2.9

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) "impatti": gli effetti sull'ambiente determinati dalle pressioni alteranti le qualità delle matrici ambientali, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente».

2.10

LUCIDI, NUGNES, MORONESE, SERRA

Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) "impatti": gli effetti sullo stato dell'ambiente determinati dalle pressioni con alterazione della qualità attuale, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente;».

2.11

LUCIDI, NUGNES, MORONESE, SERRA

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «materia di ambiente» aggiungere, in fine, le seguenti: «atte a garantire il mantenimento o il ripristino di uno stato dell'ambiente sostenibile».

2.12

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

«e-bis) "Fondo Unico di Giustizia": il fondo istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in cui confluiscono:

- 1) i rapporti finanziari ed assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo o a confisca di prevenzione;
- 2) le somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari;

e-ter) "Fondo Nazionale Ambiente Giustizia": la sezione del fondo Unico Giustizia, a destinazione obbligata, di cui all'articolo 15-bis, in cui confluiscono: i proventi dei beni sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca o alla prevenzione in ambito ambientale, le ammende, le multe, le sanzioni e le penali di natura Ambientale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia)

1. Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi

ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura Ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

2. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2, la dotazione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è incrementata per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento».

2.13

ARRIGONI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis*) "indice territoriale sintetico": parametro numerico calcolato in base alle caratteristiche significative dal punto di vista ambientale delle realtà territoriali, che assegna un peso ad ogni regione in funzione della consistenza quali quantitativa dei problemi di tipo ambientali presenti. L'indice territoriale sintetico viene utilizzato per la definizione del potere di voto delle Agenzie Regionali e delle province autonome per le decisioni da assumersi a livello del Consiglio, di cui al successivo articolo 13, e per ulteriori possibili utilizzazioni ove sia necessario ponderare il rischio ambientale delle singole regioni tra di loro e rispetto alla nazione».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

LUCIDI, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A. S. 1458, rubricato: «Istituzione del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

l'articolo 2 (Definizioni) lettera *a*) del presente disegno di legge definisce il «Sistema nazionale» composto da ISPRA e dalle agenzie istituite in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, una rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA);

impegna il Governo a:

includere, nel «Sistema Nazionale» di cui all'articolo 2, al fine di realizzare e garantire le migliori prestazioni tecniche ambientali, le Aziende sanitarie locali e il Nucleo operativo Ecologico dei Carabinieri;

a sollecitare, al fine di realizzare la fruibilità delle informazioni in materia ambientale la collaborazione tra il «Sistema Nazionale», le Aziende sanitarie locali e il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri.

G2.101

LUCIDI, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A. S. 1458, rubricato: «Istituzione del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

la lettera *c*) dell'articolo 2 definisce pressione sull'ambiente: le cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovuti ad attività antropiche, quali le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e sottosuolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti, l'uso e consumo di risorse naturali;

i rischi antropici sono dovuti ad attività e iniziative che sottopongono l'uomo e l'ambiente a continue minacce di inquinamento;

considerato che:

l'inquinamento acustico è causato da un'eccessiva esposizione a suoni e rumori di elevata intensità;

secondo l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) l'inquinamento acustico rappresenta uno dei più gravi problemi ambientali, con elevato e diffuso impatto sulla popolazione;

impegna il Governo:

ad includere, nella definizione di «pressioni sull'ambiente» di cui all'articolo 2 lettera c), le emissioni acustiche.

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.1

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «del consumo di suolo, delle risorse ambientali» sono aggiunte le seguenti: «e naturali e dei beni inalienabili quali acqua, aria e suolo e».

3.2

LUCIDI, MORONESE, SERRA

Al comma 1, lettera a), le parole: «del consumo di suolo, delle risorse ambientali e» sono sostituite con le seguenti: «del consumo di risorse naturali e dei beni comuni e inalienabili quali acqua, aria e suolo e».

3.3

LUCIDI, MORONESE, SERRA

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) monitoraggio delle pressioni sullo stato dell'ambiente, degli impatti e dell'applicazione ed efficacia dei LEPTA».

3.4

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Al comma 1, alla lettera b), premettere le seguenti parole: «monitoraggio del livello qualitativo e quantitativo dei LEPTA e valutazione delle necessarie azioni di riequilibrio.».

3.6

ARRIGONI

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: «costituiscono riferimento ufficiale e» inserire le seguenti: «, previa apposita deliberazione della regione o della provincia autonoma,».

3.7

ARRIGONI

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sopprimere le parole: «e vincolante».

3.71

PICCOLI

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e vincolante».

3.8

MORONESE, NUGNES, LUCIDI, SERRA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) redazione di convenzioni con enti pubblici competenti in campo ambientale per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente».

3.81

PICCOLI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «attività di supporto alle attività statali e regionali» con le seguenti: «attività di supporto alle attività statali, regionali e comunali».

3.9

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «alla difesa degli interessi pubblici» con le seguenti: «prioritariamente alla difesa dell'ambiente e della salute».

3.101

PICCOLI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «supporto tecnico-scientifico» aggiungere le seguenti: «in materia ambientale».

3.102

PICCOLI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «per l'esercizio» sino a: «e di valutazione, l'esecuzione» con le seguenti: «per mezzo dell'esecuzione».

3.11

LUCIDI, SERRA

Al comma 1, lettera f), le parole: «dei fattori» sono sostituite dalle seguenti: «degli impatti».

3.12

ARRIGONI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) predisposizione ed attuazione, anche in forma autonoma di programmi di divulgazione e di educazione ambientale nonché di formazione e di aggiornamento in campo ambientale».

3.13

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Al comma 1 sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) partecipazione, anche attraverso Protocolli generali di coordinamento, ad azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché al coordinamento con le Procure e con gli organismi di vigilanza e ispezione.».

3.15

LUCIDI, SERRA

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche per opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale.».

3.16

LUCIDI, NUGNES, MORONESE, SERRA

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) attività di monitoraggio degli impatti derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti; creazione del database nazionale delle opere incompiute.».

3.17

ARRIGONI

Al comma 1, dopo lettera l) dopo le parole: «attività di monitoraggio» inserire le seguenti: «e/o verifica della sua corretta esecuzione.».

3.18

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualità dei prodotti e dei sistemi di produzione e dei loro impatti ambientali, finalizzato all'ottenimento di una

certificazione semplificata obbligatoria del ciclo di vita dei prodotti (LCA)».

3.19

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualità dei prodotti e dei sistemi di produzione e dei loro impatti ambientali, finalizzato all'ottenimento di una certificazione semplificata del ciclo di vita dei prodotti (LCA)».

3.20

LUCIDI, SERRA

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) funzioni di supporto tecnico e legislativo allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione relativamente alle pressioni sullo stato dell'ambiente e degli impatti dei sistemi di produzione, dei prodotti e della loro immissione sul mercato;».

3.21

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

«n-bis) "L.C.A. ": *Life Cycle Assessment* (Valutazione del Ciclo di Vita) metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto, ad un processo o ad un'attività lungo l'intero ciclo di vita, dall'acquisizione delle materie prime al fine vita, in conformità ai criteri internazionali della serie ISO-14020».

3.211

PICCOLI

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: «n-bis) definizione dei costi standard delle prestazioni.».

3.22

LUCIDI, NUGNES, MORONESE, SERRA

Al comma 2, sostituire le parole: «l'ISPRA e le agenzie partecipano e realizzano» con le seguenti: «il Sistema Nazionale partecipa e realizza.».

3.23

PICCOLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con iniziative finanziate a livello internazionale.».

3.25

LUCIDI, NUGNES, MORONESE, SERRA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché con enti omologhi stranieri.».

3.26

PICCOLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, lettere e) ed i), il personale che dovesse rendersi necessario potrà essere reperito in via prioritaria tra il personale delle Amministrazioni provinciali dichiarato in esubero ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.29

NUGNES, MORONESE, LUCIDI; SERRA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis). La pubblicazione e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni statistiche di cui al precedente comma avviene con cadenza semestrale, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sul sito ufficiale dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

ORDINI DEL GIORNO

G3.100

VACCARI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.s. 1458, recante Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

premessi che:

il disegno di legge in esame individua, quali componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione, dell'ambiente. l'Istituto nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome istituite con leggi regionali e provinciali in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 496 del 1993;

il Sistema nazionale rappresenta la rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), nel rispetto della legge nazionale e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia;

la materia della tutela dell'ambiente è attribuita, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; la Corte costituzionale ha peraltro chiarito che non costituisce una materia in senso proprio, ma piuttosto un valore costituzionalmente protetto, cui corrisponde una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti;

all'ISPRA, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono attribuite fondamentali funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale, tra le quali l'istruttoria ai fini della determinazione dei LEPTA, la predisposizione del programma triennale delle attività e l'adozione di norme tecniche vincolanti;

è comunque previsto un ampio coinvolgimento delle regioni e delle province autonome: i LEPTA sono stabiliti previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; il programma triennale delle attività del Sistema nazionale è adottato previo parere della Conferenza Stato-regioni; gli atti di indirizzo e coordinamento del Sistema nazionale sono adottati previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale, cui partecipano anche i legali rappresentanti delle agenzie regionali e delle province autonome; le norme vincolanti per il Sistema nazionale sono adottate dall'ISPRA

con il concorso delle agenzie; le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti derivanti dal rilascio dei pareri su domande di autorizzazione ambientale sono individuate previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

considerato che:

è dettata una disciplina statale delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, che si presenta essenzialmente come una disciplina di principi: si prevede, tra l'altro, che le agenzie debbano essere persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile; che possano svolgere, oltre alle attività istituzionali, anche attività in favore di soggetti pubblici o privati; che il loro direttore generale debba avere gli stessi requisiti previsti per il direttore generale dell'ISPRA;

è precisato che le regioni e le province autonome disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie regionali e delle province autonome nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività fermo restando che l'adeguamento delle proprie leggi istitutive delle agenzie deve avvenire entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame;

considerato altresì che:

l'articolo 3 del disegno di legge individua le funzioni del Sistema nazionale, tra le quali elementi essenziali, dal punto di vista generale, dovrebbero essere altresì quelle di controllo dell'aria e dell'acqua, degli insediamenti produttivi, urbanistici e infrastrutturali proprio in vista degli inscindibili nessi esistenti tra ambiente, salute, sostenibilità;

l'articolo 3, comma 2 stabilisce che per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite. l'ISPRA e le agenzie partecipano e realizzano attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica; sembrerebbe necessario evidenziare che tali attività devono essere svolte sia in maniera autonoma, o in raccordo con altri soggetti istituzionalmente operanti nel settore della ricerca, o su richiesta di soggetti pubblici, per chiarire la finalizzazione «pubblici I delle attività del Sistema nazionale;

all'articolo 9 del disegno di legge in esame, nell'ambito della procedura propedeutica alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni tecnico-ambientali. non è espressamente previsto il parere delle commissioni parlamentari competenti in materia;

l'articolo 14 stabilisce la procedura di adozione del regolamento in materia di personale ispettivo e di segnalazione di illeciti ambientali prevede un termine non abbastanza ampio per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

valutati:

il parere favorevole con osservazione espresso sul disegno di legge dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali;

il parere favorevole con osservazioni espresso dalla 12^a Commissione – Igiene e sanità del Senato;

impegna il Governo:

a prevedere il coinvolgimento delle regioni anche nella definizione delle norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale, chiarendo in che cosa consista il «concorso delle agenzie» previsto all'articolo 4, comma 4 del disegno di legge;

a prevedere, con atti di propria competenza, e alla luce degli inscindibili nessi esistenti tra ambiente, salute, sostenibilità e crescita, che il Sistema nazionale si veda attribuite funzioni di controllo dell'aria e dell'acqua, degli insediamenti produttivi urbanistici e infrastrutturali;

a garantire, nella procedura propedeutica alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni tecnico-ambientali, il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti in materia, nonché, nell'ambito della procedura di adozione del regolamento in materia di personale ispettivo e di segnalazione di illeciti ambientali, a rispettare tempi adeguati a garantire il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti;

a garantire che le attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica di ISPRA e delle agenzie siano svolte in maniera autonoma o in raccordo con altri soggetti istituzionalmente operanti nel settore della ricerca, o su richiesta di soggetti pubblici, alla luce della finalizzazione «pubblica» delle attività del Sistema nazionale;

a dotare quanto prima il Sistema nazionale delle risorse necessarie ad implementare in modo omogeneo, su tutto il territorio nazionale, i servizi indicati, nonché a potenziare e coordinare le attività.

G3.101

ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

l'articolo 3, comma 1, lettera c), prevede che gli elementi conoscitivi provenienti dalle attività di ricerca e diffusione dei dati tecnico-scientifici del Sistema delle agenzie costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenze delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo:

nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge, ad assumere le opportune iniziative affinché il riconoscimento come riferimento ufficiale e vincolante, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli elementi conoscitivi provenienti dalle attività di ricerca e diffusione dei dati tecnico-scientifici del Sistema delle agenzie, tenga comunque

conto delle norme e deliberazioni delle singole regioni qualora interessi il proprio territorio.

G3.102

ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina, dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

l'articolo 3, comma 1, lettera g), prevede la collaborazione del Sistema delle agenzie con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale,

impegna il Governo:

nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge, ad assumere le opportune iniziative affinché sia assicurata la possibilità per le agenzie regionali di divulgare anche autonomamente programmi di educazione ambientale e di formazione in materia ambientale.

G3.103

ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

l'articolo 3, comma 1, lettera l), prevede lo svolgimento da parte del Sistema delle agenzie di attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;

impegna il Governo,

nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge, ad assumere le opportune iniziative affinché sia assicurata la possibilità

per le agenzie regionali di effettuare anche attività di verifica della corretta esecuzione dei monitoraggi ambientali qualora eseguiti da parte di soggetti privati.

G3.104

LUCIDI, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 1458, rubricato: «Istituzione del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

premessi che:

l'articolo 3 indica le funzioni del «Sistema Nazionale»;

impegna il Governo:

ad attribuire, al sistema Nazionale, compatibilmente con la normativa europea e internazionale, anche funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione sull'impatto ambientale che i singoli prodotti nonché i materiali che li compongono hanno sull'ambiente.

G3.105

NUGNES, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1458, l'articolo 3 disciplina le funzioni del sistema nazionale;

premessi che:

al comma 1, lettera *a*) del presente articolo il Sistema Nazionale svolge funzioni di monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione, nonché sul controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

al comma 1, lettera *i*) il Sistema Nazionale svolge attività istruttorie per il rilascio di autorizzazioni e di irrogazioni di sanzioni;

il comma 1, lettera *n*), svolge funzioni di valutazione comparativa dei modelli e strutture organizzative finalizzate al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale;

impegna il Governo a:

rendere pubbliche, sul sito ufficiale dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con cadenza semestrale, l'aggiornamento dei dati e delle informazioni statistiche di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

G3.106

NUGNES, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1458, l'articolo 3 disciplina le funzioni del sistema nazionale;

premessi che:

al comma 1 del presente articolo il Sistema Nazionale svolge funzioni di monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione, nonché sul controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento;

al comma 1, lettera *i*), il Sistema Nazionale svolge attività istruttorie per il rilascio di autorizzazioni e di irrogazioni di sanzioni;

al comma 1, lettera *n*), il Sistema Nazionale svolge funzioni di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodo aggiornato, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale;

impegna il Governo a:

inserire, tra le funzioni del Sistema nazionale anche la valutazione Ciclo di Vita (Life Cycle Assessment) inteso come metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto, ad un processo o ad un'attività lungo l'intero ciclo di vita, dall'acquisizione delle materie prime al fine vita, in conformità ai criteri internazionali della serie «ISO-14020».

G3.107

CRIMI, MORONESE, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1458, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

premessi che:

al fine di impedire la realizzazione di impianti di rifiuti, nelle aree in cui questi risultano già presenti con elevata concentrazione e quindi con un rilevante impatto negativo sull'ambiente circostante, si ritiene necessario definire un determinato indice di pressione ambientale;

la definizione di tale indice che tiene conto dei metri cubi di rifiuti già collocati in discarica per ogni chilometro quadrato permetterebbe che non venisse autorizzata la realizzazione di nuovi impianti, l'aumento di quelli già esistenti e la modifica ad una tipologia di discarica di categoria superiore;

considerato che:

con la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/1990 del 20 giugno 2014, è stato approvato il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, che ha introdotto e regolamentato il «Fattore di Pressione per le discariche» e ne ha disciplinato il relativo regime transitorio;

nella sentenza N. 00108/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia depositata in data 15/01/2016, che accoglie il ricorso per motivi aggiunti con cui veniva impugnato l'atto del Dirigente del Settore Ambiente – Ufficio rifiuti della Provincia di Brescia n. 6848 del 12 novembre 2014, si legge all'articolo 195, comma 1, lettera *p*), del citato decreto legislativo n. 152 che «spettano allo Stato l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti»;

la normativa in precedenza richiamata attribuisce esplicitamente allo Stato la potestà, esclusiva, di individuare i criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti; soltanto all'esito di una tale fase preliminare le Regioni possono definire a loro volta i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione dei predetti impianti. Siffatta conclusione, avallata dal chiaro tenore letterale della normativa statale già citata, trova il suo fondamento nella competenza statale, esclusiva, in materia di tutela dall'ambiente e, concorrente, in materia di governo del territorio, come stabilito dall'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

ciò trova conferma nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale: «a) i rifiuti rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (da ultimo sentenza n. 10 del 2009; vedi, anche, sentenze numeri 277 e 62 del 2008) e, conseguentemente, non può

riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente (vedi sentenze numeri 10 del 2009, 149 del 2008 e 378 del 2007);»

impegna il Governo:

ad assumere, nel breve termine, ogni forma di iniziativa necessaria al fine di definire, anche attraverso appositi atti normativi, un criterio che consenta di introdurre un limite di localizzazione delle discariche e fonti emissive in acqua, suolo ed aria in particolare, legato alla saturazione del territorio, come l'indice di Pressione ambientale, in modo da limitare gli impatti ambientali dei progetti e dei rischi cumulativi, sulle risorse agricole, ambientali, sugli eco sistemi e sulla salute dei cittadini residenti garantendo le esigenze di protezione di tali valori.

G3.108

CRIMI, MORONESE, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1458, recante Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

premesso che:

si stima che in Provincia di Brescia siano stati interrati complessivamente circa 35 milioni di metri cubi di rifiuti speciali, pericolosi e non, e «inerti»;

nel biennio 2012-2013 secondo i dati Ispra quasi tutti i rifiuti speciali della Regione Lombardia sono stati interrati nella provincia di Brescia, 1.638.298 t/a su 2.251.413 t/a lombardi nel 2012 e 1.809.068 t/a su 2.500.226 t/a lombardi nel 2013, mediamente il 72,5 per cento;

considerato che,

l'indice di pressione sempre per questi ultimi due anni, in termini di rifiuti speciali mediamente interrati per km², per la provincia di Brescia è stato pari a 363 tonnellate/anno per chilometro quadrato, circa 10 volte quello del resto della Regione Lombardia (34 t/a) e quello dell'intero Paese (38 t/a). Ovviamente ciò accade perché in provincia di Brescia si importano rifiuti speciali nell'ordine di milioni di tonnellate all'anno;

il Bresciano ospita i più importanti impianti per rifiuti pericolosi e la più grande discarica che nel 2013 ha tumulato circa l'80 per cento dei rifiuti pericolosi dell'intera Regione Lombardia;

non essendo ammissibili ulteriori compromissioni del territorio sono necessari provvedimenti straordinari di emergenza che devono tradursi in una generale moratoria di ogni nuova autorizzazione per l'avvio di attività di discariche e smaltimento di rifiuti e nessuna ulteriore autorizzazione per impianti che generino nuove emissioni (gassificatori, centra-

line a «biogas» o «biomasse, inceneritori ... »), mirando al ridimensionamento finalizzato alla chiusura delle fonti emmissive troppo impattanti per il territorio in cui sono collocate;

impegna il Governo:

ad istituire una moratoria per quanto riguarda l'autorizzazione di discariche e fonti emmissive in acqua, suolo ed aria in particolare, in territori con un elevato fattore di pressione ambientale come la provincia di Brescia;

a sollecitare la Regione ad effettuare un censimento, con il supporto dell'Agenzia ambientale regionale, di quanto autorizzato in modo da programmarne una sempre maggiore riduzione degli impianti impattanti sull'ambiente e salute dei cittadini;

a promuovere ogni iniziativa utile, anche d'intesa con la Regione Lombardia con il supporto dell'Agenzia ambientale regionale, al fine di individuare apposite risorse finanziarie da destinare alla bonifica dei siti inquinati;

a sollecitare la Regione a promuovere apposite campagne di informazione sul territorio, anche in collaborazione con i comitati ambientali locali, per sensibilizzare la collettività rispetto ai problemi ambientali e sanitari, ed in particolare rispetto alle problematiche connesse all'inquinamento e al consumo del suolo.

G3.109

CRIMI, MORONESE, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1458, recante Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

premessi che:

il sito d'interesse nazionale (SIN) «Brescia-Caffaro» identifica un'area di quasi 7 chilometri quadrati, che si estende dal centro della città di Brescia sino ai suoi confini meridionali. Tale area per oltre mezzo secolo è stata soggetta ad un massivo inquinamento da parte dell'azienda chimica Caffaro, specializzata (dagli anni '30 fino al 1985) nella lavorazione del cloro e nella produzione di suoi derivati, in particolare policlorobifenili (PCB);

il SIN «Brescia-Caffaro» è oggi uno dei 57 siti d'interesse nazionale presenti in Italia, 7 dei quali situati in Lombardia; istituito con la legge 31 luglio 2002, n. 179, è di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

soltanto sotto il perimetro dell'azienda (circa 110.000 metri quadrati) si contano oltre 3 milioni di metri cubi di terreno contaminati da

PCB e diossine, con insinuazioni a profondità di 40-50 metri, con punte di 70; i veleni diffusi dai fusti e dalle cisterne della Caffaro, «sono scesi per decine di metri sotto terra. Non ci sono ad oggi reagenti da iniettare nel sottosuolo per neutralizzare i veleni. Si dovrebbe asportare una montagna di terra grande come il colle Cidneo, oltre 30 milioni di metri cubi» da un articolo del «Corriere della Sera» edizione di Brescia, del 13 aprile 2013);

considerato inoltre che:

secondo quanto riportato dagli organi di stampa locale in seguito al citato seminario, dall'indagine avviata da ARPA Brescia nel 2013 risulta che «dei sette pozzi utilizzati per emungere l'acqua di falda solo due vengono filtrati. La barriera idraulica funziona bene per i PCB, visto che i nuovi filtri del pozzo «7» trattengono il 98 per cento dell'inquinante. Non così per il mercurio: nel pozzo «2» i filtri hanno dieci anni e non trattengono nulla del metallo cancerogeno. Ci sono poi gli altri quintali di solventi e cromo. Il gruppo Todisco, che nel 2011 lì dentro lavora al posto della Caffaro, non riesce a gestire i costi di altri filtraggi» («Corriere della Sera», edizione di Brescia, del 21 ottobre 2015);

una funzionaria del dipartimento di Brescia di ARPA Lombardia, ha spiegato che «negli ultimi dieci anni la falda è salita di otto metri, e per farvi fronte è stata raddoppiata la portata del pozzo 7 (ricalibrata quella degli altri). Va da sé che si è notato subito un aumento del Pcb allo scarico nella roggia Fiumicella, e si è corsi ai ripari raddoppiando anche il sistema di filtraggio»; tuttavia, mentre i due filtri intercettano il PCB con un'efficienza media prossima al 100 per cento, il filtro per il mercurio in uso al pozzo 2 «è ormai esaurito, e non è più in grado di ripulire l'acqua. Il metallo pesante, dunque, va nella roggia, da quella al reticolo irriguo, e poi nel terreno» («Bresciaoggi», del 21 ottobre 2015);

si scopre così che nell'acqua di falda emunta da sotto la Caffaro, annualmente si trovano 280 chili di cromo esavalente. Due quintali di solventi clorurati. Cinque chili di mercurio. E «solo» 2 etti di pcb.

inquinanti che non vengono filtrati. Che finiscono quindi nella roggia Fiumicella. L'inquinamento prosegue inesorabile verso la Bassa attraverso le rogge. E non solo ha avvelenato i 263 ettari a sud della Caffaro ma altri 330 ettari tra Flero, Castel Mella e Capriano. Rogge che andrebbero bonificate, anche se prima si dovrà fermare le fonti d'inquinamento, se non si vuole che finiscano ancora, in futuro, sui terreni agricoli. Quelli indagati dal geologo Enrico Alberico e da Maria Luigia Tedesco, scoprendo che quasi la metà presenta valori oltre i limiti. («Corriere della Sera», edizione di Brescia, del 21 ottobre 2015);

da notizie di stampa («Bresciaoggi», del 24 settembre 2014) si apprende che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pro tempore ha dichiarato: «Nella proposta di rifinanziamento del programma nazionale di bonifica, a valere sui fondi di sviluppo e coesione, abbiamo stimato un'esigenza complessiva per tutti i Sin di circa due miliardi di euro. Per il sito di Brescia Caffaro la previsione è di circa 50 milioni. Ovviamente l'effettivo stanziamento dipenderà dalle risorse che ver-

ranno assegnate sulla programmazione proposta. Mi impegnerò per ottenere fondi sufficienti per operare su Brescia tutti gli interventi necessari. Il recente stanziamento di 2 milioni di euro, con il decreto del settembre 2014, va in questa direzione, per un totale di 9,8 milioni stanziati ad oggi». Il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, avrebbe auspicato che «venga mantenuta la promessa del ministro Galletti di stanziare per Brescia 42 milioni» («Corriere della Sera», edizione di Brescia, del 27 agosto 2015);

considerato che:

rispondendo all'interrogazione atto n. 4-04742, pubblicato il 22 ottobre 2015, nella seduta n. 530, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dichiarato che sono stati finanziati a favore del Sin Caffaro circa 13 milioni di euro. Per il fabbisogno segnalato dalla Regione Lombardia di circa 40 milioni per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza sembrerebbe che le risorse non siano state ancora individuate;

impegna il Governo:

in riferimento alla promessa di stanziamento di 42 milioni di euro per la bonifica del SIN di attivarsi tempestivamente in modo da garantire in tempi certi immediate iniziative di bonifica dell'area.

EMENDAMENTI

Art. 4.

4.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BIGNAMI, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito denominato ISPRA, è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica multidisciplinare, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile.».

4.2

MORONESE, NUGNES, LUCIDI, SERRA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

4.3

PICCOLI

Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.31

PICCOLI

Sopprimere il comma 3.

4.5

PICCOLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi delle Agenzie per la protezione dell'ambiente tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema Nazionale.».

4.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BIGNAMI, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche, scientifiche e di ricerca per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile e di riduzione delle pressioni esercitate sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di altri Ministeri richiedenti, sia, in via diretta, tramite attività di ricerca di base e applicata, inventariazione e monitoraggio, indagine, valutazione, controllo e gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema nazionale.».

4.70

PICCOLI

Sopprimere il comma 4.

4.8

PICCOLI

Al comma 4, sostituire le parole: «L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, » con le seguenti: «L'ISPRA adotta, in accordo con le agenzie».

4.9

ARRIGONI

Al comma 4, dopo le parole: «con il concorso delle agenzie» inserire le seguenti: «e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.101

PICCOLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli atti devono essere sottoposti al Consiglio del Sistema nazionale, di cui all'articolo 13, per l'approvazione."

4.13

PICCOLI

Al comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: «durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato» con le seguenti: «durano in carica per quattro anni, senza possibilità di rinnovo».

4.150

ARRIGONI

Alla rubrica, sostituire le parole: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» con le seguenti: «Agenzia Federale per la Sostenibilità Ambientale – AFSA».

ORDINE DEL GIORNO

G4.100

ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

l'articolo 4, comma 1, specifica inequivocabilmente che l'ISPRA è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca; organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoni aie e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

l'articolo 7, comma 1, nello stabilire che le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile, non specifica che le stesse sono sottoposte alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

tuttavia l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito dalla legge n. 61 del 1994, già prevede la vigilanza regionale sulle agenzie;

impegna il Governo,

nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge, ad assumere le opportune iniziative affinché sia applicato l'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito dalla legge n. 61 del 1994, che prevede la vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle agenzie.

EMENDAMENTI

4.0.1

ARRIGONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Organi dell'AFSA)

1. Sono Organi dell'AFSA:

- a) Il Direttore Generale;
- b) La Consulta di Direzione dell'AFSA;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

2. Il Direttore Generale:

- a) ha la legale rappresentanza dell'AFSA;
- b) svolge le funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura e dura in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta.

3. Ulteriori compiti e poteri del Direttore Generale, nonché i requisiti e le modalità per la sua nomina ed il suo compenso sono definiti con apposito provvedimento di cui al successivo comma 7 ed in coerenza con i contenuti dell'articolo 8.

4. La Consulta di Direzione dell'AFSA è composto da tre Direttori Generali di Agenzie per la Protezione dell'ambiente delle Regioni e delle Province autonome, scelti elettivamente a rotazione dal Consiglio Federale delle Agenzie.

5. Uno dei membri della Consulta di Direzione assume la funzione di vicedirettore del Consiglio Federale di cui all'articolo 13, nonché di coordinamento interno della Consulta di Direzione.

6. La Consulta di Direzione dell'AFSA esprime parere obbligatorio sui piani di attività, sugli atti programmatici e sugli atti organizzativi, sulle procedure operative ed i regolamenti interni dell'AFSA e svolge gli ulteriori compiti e funzioni previsti dal decreto di cui al successivo comma.

7. Il collegio dei Revisori dei Conti è nominato secondo le modalità e con le funzioni di cui al regolamento dell'ISPRA approvato con decreto n. 123 del 21 maggio 2010 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro centoventi giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli aspetti di cui al precedenti commi 3, per quanto concerne la figura del Direttore Generale, e di cui al commi 4 e 5 del presente articolo per quanto concerne il Consulta di Direzione dell'AFSA ed il suo Coordinatore.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «presidente dell'ISPRA» con le seguenti: «direttore generale» e la parola: «vicepresidente» con: «vicedirettore».

4.0.2

ARRIGONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – (Agenzia Federale per la Sostenibilità Ambientale – AFSA). – 1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Agenzia Federale per la Sostenibilità (AFSA).

2. L'AFSA è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'AFSA svolge i compiti e le funzioni attribuiti all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, integrato e modificato ai sensi della presente legge.

4. L'AFSA esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse finanziarie, strumentali e di personale in precedenza attribuite all'ISPRA, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. L'AFSA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema Federale.

6. L'AFSA adotta, con il concorso delle Agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema Federale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo e della loro

gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale.

7. Per il più efficace espletamento delle proprie attribuzioni l'AFSA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti favorendo le più ampie sinergie.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro novanta giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità la sede, le modalità di costituzione ed il regolamento di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per il trasferimento delle risorse dell'ISPRA, e tutti gli aspetti relativi agli organi dell'AFSA di cui al successivo articolo 4-bis. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

9. La denominazione "Agenzia Federale per la Sostenibilità - AFSA" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA".

10. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'AFSA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.».

Conseguentemente, in tutto il testo, ovunque ricorrano, sostituire la parola: «ISPRA» con la seguente: «AFSA».

Art. 5.

5.300

LA RELATRICE

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole: «all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140» con le seguenti: «all'articolo 2, comma 6,

del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142».

5.2

PICCOLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, ed è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.».

5.3

MORONESE, NUGNES, LUCIDI, SERRA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. La mancata predisposizione nonché adozione del decreto nei termini previsti dal presente articolo, possono costituire elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.»

5.0.1

LUCIDI, NUGNES, MORONESE, SERRA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Principi e criteri nelle esecuzione delle attività e funzioni dell'ISPRA)

1. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i principi e criteri nell'esecuzione delle attività dell' ISPRA sono quelli di: indipendenza e anonimato; tracciatura della filiera di responsabilità; tele-analisi e tele-controlli svincolati da legami sociali e territoriali; controlli diretti e indiretti svolti in forma anonima;

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 6.

6.2

ARRIGONI

Al comma 1, alinea, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sui documenti che esprimono funzioni di indirizzo e coordinamento, il Consiglio di cui all'articolo 13 esprime parere vincolante.».

6.3

PICCOLI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in accordo con le Agenzie per la protezione dell'ambiente.».

6.4

ARRIGONI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «la definizione» inserire le seguenti: «, d'intesa con la singola regione o provincia autonoma,».

6.7

PICCOLI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «, nonché la realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

6.8

LUCIDI, NUGNES, MORONESE, SERRA

Al comma 1 lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il mantenimento del database nazionale delle opere incompiute di cui all'articolo 3, lettera l)».

6.9

LUCIDI, MORONESE, SERRA

Al comma 1, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché degli ambienti lacustri, fluviali e in generale di ogni risorsa idrica;».

6.10

ARRIGONI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

6.11

LUCIDI, SERRA

Al comma 1 lettera l) sostituire le parole: «valori ambientali» con le seguenti: «valori di parametri ambientali».

ORDINE DEL GIORNO

G6.100

LUCIDI, NUGNES, MORONESE, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 1458, rubricato: «Istituzione del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,

premessi che:

i criteri di indipendenza e anonimato, tracciabilità della filiera di responsabilità, tele-analisi e tele-controlli diretti e indiretti, devono essere considerati per l'attuazione delle attività dell'ISPRA;

impegna il Governo:

a sollecitare, al fine di realizzare il principio della responsabilità estesa del produttore, l'individuazione dei criteri per una corretta tracciabilità della filiera dei prodotti immessi sul mercato;

a richiedere l'utilizzo di sistemi di tele-controllo e tele-analisi al fine di rendere efficienti i controlli ispettivi sul territorio.

EMENDAMENTI

Art. 7.

7.1

ARRIGONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e sono sottoposte alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

7.5

LUCIDI, MORONESE, SERRA

Dopo il 4 comma, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le agenzie possono definire i LEPTA migliori rispetto a quelli nazionali per esigenze e criticità legate al territorio di rispettiva competenza e comunicano, ove possibile, la determinazione del miglioramento alle agenzie che in Consiglio del Sistema Nazionale abbiano manifestato le stesse criticità ed esigenze.».

ORDINE DEL GIORNO

G7.100

LUCIDI, NUGNES, MORONESE, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 1458, rubricato: «Istituzione del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

premessi che:

all'articolo 7 del presente disegno di legge si prevede che per le ulteriori attività svolte dalle Agenzie Ambientali nei confronti di soggetti terzi pubblici o privati sia esclusa la possibilità che tali prestazioni possano essere rese in caso di potenziale conflitto d'interesse;

impegna il Governo,

a favorire, al fine di garantire l'imparzialità dei membri del «Sistema Nazionale,» che l'ISPRA possa svolgere attività ulteriori rispetto a quelle istituzionalmente attribuitegli, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative o di accordi o convenzioni purché compatibili con l'imparzialità dell'Ente ed idonee ad escludere situazioni di conflitto di interessi anche solo potenziale.

EMENDAMENTI

Art. 8.

8.1

PICCOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono nominati, secondo procedure di evidenza pubblica, tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale, regionale, provinciale, comunale e di città metropolitana, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi che possano pregiudicare la loro imparzialità in quanto in conflitto con l'incarico di direttore, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato né interdetti dai pubblici uffici.».

8.2

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono nominati, previa pubblicazione dei curricula su apposita sezione sul sito dell'ente, con parere favorevole delle commissioni competenti espresso a maggioranza dei loro membri, secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprono incarichi politici, elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retri-

buiti, che non siano stati condannati con sentenza anche di primo grado, né interdetti dai pubblici uffici».

8.3

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica per titoli ed esami, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluso il personale del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e degli altri enti di ricerca, gli esperti indipendenti o altre personalità, in ogni caso di elevata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza anche di primo grado, né interdetti dai pubblici uffici.».

8.4

PICCOLI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

ORDINE DEL GIORNO

G8.100

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Il Senato,

nell'ambito del disegno di legge atto Senato n. 1458, rubricato: «Istituzione del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

premesso che:

al fine di garantire una corretta e equa selezione del direttore generale dell'ISPRA e dei direttori generali delle agenzie;

impegna il Governo:

a prevedere che il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie siano scelti sulla base di procedure ad evidenza pubblica, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluso il personale del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e degli altri enti di ricerca, gli esperti indipendenti o altre personalità, in ogni caso di elevata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza che non ricoprono incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano il ruolo di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza anche di primo grado, né interdetti dai pubblici uffici.

EMENDAMENTI

8.0.1

MORONESE, NUGNES, LUCIDI, SERRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 8-bis.

(Modalità di selezione e requisiti del Presidente dell'Istituto per la ricerca e la protezione ambientale)

1. Il presidente è il rappresentante legale dell'Istituto Superiore per la ricerca e protezione ambientale, è scelto tra personalità aventi comprovata esperienza in materia, alta qualificazione scientifica o istituzionale, indubie capacità di merito e adeguate competenze e professionalità nei settori ambientali.

2. Il Presidente, nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, viene scelto in seduta congiunta dai membri delle Commissioni Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati e della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica tra una serie candidati, proposti: dal Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare; da tutte le agenzie ambientali regionali e le province autonome di Trento e di Bolzano; dai comitati di cittadini e associazioni di protezione ambientale nazionale o internazionale legalmente riconosciute.

3. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta.

4. Il ruolo di presidenza dell'Istituto per la ricerca ambientale e la protezione ambientale è incompatibile con altre cariche pubbliche e private.

5. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo avviene nell'ambito dell'attuale dotazione di risorse economiche e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 9.

9.1

ARRIGONI

Al comma 2, sopprimere la parola: «organizzativi».

9.2

PICCOLI

*Al comma 3, sostituire le parole: «I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» con le seguenti: «I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi, i relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi *standard* per tipologia di prestazione, da definirsi tramite l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9.300

ARRIGONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le regioni e le provincie autonome, previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale del Consiglio del sistema Nazionale, possono apportare modulazioni ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientati (LEPTA), al fine di adattarli a particolari situazioni orografiche, climatiche, paesaggistiche o antropiche locali».

9.4

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Al comma 4 sostituire le parole: «secondo le modalità di cui al comma 3» con la seguente: «annualmente,».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «e comunque non oltre i cinque anni».

ORDINI DEL GIORNO

G9.100

ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

l'articolo 15, comma 1 prevede che l'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;

tuttavia, l'articolo 9, comma 3, prevede che i LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche di carattere legislativo, ai fini della definizione di una percentuale di almeno l'uno per cento del fondo sanitario regionale, omogenea tra tutte le regioni e province autonome, da destinare al funzionamento del Sistema delle agenzie e il raggiungimento dei LEPTA.

G9.101

ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recanti «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

considerato che:

la definizione di livello essenziale di prestazione tecnica ambientale (LEPTA) è ancillare rispetto al concetto di livello essenziale di tutela ambientale (LEPTA), quale garanzia costituzionalmente garantita ad un

ambiente di qualità, con accezioni non indicate esplicitamente nella presente legge e comunque tuttora soggettive,

impegna il Governo:

a fornire, nel decreto del Presidente, del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9 comma 3, una descrizione puntuale di cosa si intenda per livello essenziale di tutela ambientale (LETA) al fine di costituire una base costituzionalmente solida alla definizione dei LEPTA.

G9.102

ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

l'articolo 3 descrive le funzioni del Sistema nazionale, facendo riferimento a definizioni generali non sempre ricollegabili ad adempimenti di legge ed a funzioni, alla prova dei fatti, esercitate in maniera disomogenea nelle Agenzie Ambientali;

impegna il Governo:

affinché nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9 comma 3 siano definite in maniera univoca le funzioni poste in carico alle diverse componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, in riferimento alla normativa esistente, anche di livello regionale, e venga previsto che le funzioni previste dall'articolo 3 non riferibili ad adempimenti di legge siano normate con appositi provvedimenti.

G9.103

ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

indipendentemente dai correnti vincoli di bilancio, le componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente sono assog-

gettate ai limiti delle assunzioni disposti per le amministrazioni pubbliche che di fatto compromettono l'esercizio delle funzioni attribuite,

impegna il Governo:

a rimuovere con appositi provvedimenti l'assoggettamento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ai limiti delle assunzioni disposti per le amministrazioni pubbliche, in modo da permettere alle componenti del Sistema nazionale di raggiungere i livelli di dotazione indispensabili per l'erogazione dei LEPTA come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9 comma 3.

G9.104

ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

considerato che:

tra le attuali attività esercitate dalle Agenzie frequentemente permangono attività non orientate alla protezione dell'ambiente, ma di supporto al funzioni di tipo sanitario e/o impiantistico, e ciò può comportare un rallentamento sia dello sviluppo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e contemporaneamente una deresponsabilizzazione del sistema sanitario rispetto a proprie attribuzioni,

impegna il Governo:

affinché nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9 comma 3 siano identificate con chiarezza esclusivamente funzioni chiaramente riferibili a prestazioni di tipo ambientale, riservando la possibilità di erogare funzioni di tipo sanitario nell'ambito delle previsioni dell'articolo 7 comma 5.

EMENDAMENTI

Art. 10.

10.1

ARRIGONI

Al comma 1, dopo la parola: «L'ISPRA», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 6 comma 1, con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema, e».

10.2

ARRIGONI

Al comma 1, dopo le parole: «individuando le principali linee di intervento» inserire le seguenti: «e definendo modalità tecniche per il raggiungimento dei LEPTA, ivi comprese linee guida, normazione tecnica, l'identificazione delle risorse necessarie da considerare prioritarie a livello nazionale per la pianificazione delle attività delle componenti del Sistema di cui all'articolo 1,».

10.3

LUCIDI, NUGNES, MORONESE, SERRA

Il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il programma triennale, viene reso pubblico per sei mesi sul sito dell'ente e poi approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie.».

10.4

ARRIGONI

Al comma 2, sostituire le parole: «previo parere della Conferenza» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza».

10.5

ARRIGONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ad integrazione dei piani delle attività definiti dalle singole regioni e province autonome».

10.51

PICCOLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e deve essere aggiornato, annualmente, entro il 30 aprile.»

ORDINI DEL GIORNO

G10.100

ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

l'articolo 10, comma 1, prevede che l'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale, predispone il programma triennale delle attività del Sistema individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale;

impegna il Governo,

nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge, ad assumere le opportune iniziative affinché tra le principali linee di intervento siano ricomprese le modalità tecniche per il raggiungimento dei LEPTA, ivi comprese linee guida, normazione tecnica e identificazione delle risorse necessarie da considerare prioritarie a livello nazionale per la pianificazione delle attività delle componenti del Sistema.

G10.101

ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

l'articolo 10, comma 2, prevede che il programma triennale, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie;

impegna il Governo,

nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge, ad assumere le opportune iniziative affinché i piani delle attività delle agenzie indichino le risorse necessarie per la realizzazione di detti piani e disponga della erogazione di tali risorse, se ulteriori rispetto a quanto già in dotazione delle Agenzie autonome.

G10.102

ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

l'articolo 10, comma 2, prevede che il programma triennale, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie, e considerato che numerose leggi nazionali devono essere recepite e a livello regionale, o che comunque esistono provvedimenti ambientali specifici eretti a difesa di comparti o matrici non trattate dalla normativa nazionale e/o comunitaria,

impegna il Governo,

nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge, ad assumere le opportune iniziative affinché i piani delle attività delle agenzie tengano conto anche dei piani e della programmazione delle singole regioni e province autonome e delle relative leggi e provvedimenti.

EMENDAMENTI

Art. 11.

11.1

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pena sanzioni disciplinari».

11.2

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « la condivisione» sopprime la parola: «anche».

11.3

LUCIDI, SERRA

Al comma 5, Dopo le parole: «devono essere forniti in forma» viene aggiunta la seguente: «, accessibile».

11.0.1

MORONESE, NUGNES, LUCIDI, SERRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Istituzione del Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze)

1. Al fine di creare una rete di monitoraggio della qualità dell'aria e dei rischi ambientali, ogni Regione di concerto con la propria Agenzia re-

gionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) istituisce il Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze (SI-MAGE) la cui progettazione, realizzazione e gestione è affidata alle Agenzie Regionali per la protezione dell'Ambiente (ARPA).

2. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia delle Regioni, per l'attuazione del presente articolo ciascuna Regione provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare d'intesa con la Conferenza Stato- Regioni, stabilisce con decreto da attuarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri nonché le modalità di attuazione di cui al primo comma».

Art. 12.

12.0.100

PICCOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", sulla base di criteri di efficacia, economicità e di diffusione sul territorio nazionale."

12.2

LUCIDI, NUGNES, MORONESE, SERRA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3- bis. Nel caso in cui le attività di cui all'articolo 3 riguardino analisi e controllo di attività antropiche industriali o di sistemi con forte impatto ambientale, gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono a carico dei soggetti privati responsabili.»

3- ter. Per le aziende insalubri di prima e seconda classe come disposto dal decreto 5 settembre 1994 del Ministero della sanità e per le aziende definite a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo n. 334/99 in attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti e successive modificazioni, stipulano un polizza assicurativa per responsabilità civile da inquinamento accidentale, inquinamento graduale, inquinamento pregresso».

12.3

ARRIGONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. l'AFSA (ex ISPRA), su parere favorevole del Consiglio di cui all'articolo 13:

a) individua le dotazioni standard necessarie per il soddisfacimento del LEPTA;

b) individua i laboratori di riferimento per lo svolgimento di attività analitica di particolare complessità, specializzazione e costo, da utilizzarsi in modo aggregato tra le diverse Agenzie».

ORDINE DEL GIORNO

G12.100

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1458, rubricato: «Istituzione del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

premesso che:

occorre individuare delle forme di garanzia terze nel procedimento di accreditamento dei laboratori del sistema nazionale che applichino precisi riferimenti tecnici comuni a livello europeo;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché i laboratori accreditati dal sistema nazionale per la protezione dell'ambiente siano tenuti ad applicare i metodi e i sistemi riconosciuti a livello europeo come metodi efficaci e ufficiali di riferimento.

EMENDAMENTI

Art. 13.

13.1

ARRIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «presidente dell'ISPRA» con le seguenti: «direttore generale» e la parola: «vicepresidente» con: «vicedirettore».

13.2

ARRIGONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 comma 2 prevede che gli atti del Consiglio di cui al comma 1 siano assunti a maggioranza, ove ad ogni Agenzia regionale e delle province autonome è attribuito un potere di voto proporzionale all'indice territoriale sintetico, definito secondo le modalità indicate in tale regolamento ed aggiornato con periodicità triennale. In detto regolamento è previsto che all'AFSA (ex ISPRA) sia attribuito un potere di voto proporzionale alla media del potere di voto attribuito alle Agenzie Regionali e delle Province autonome».

13.3

PICCOLI

Al comma 2, sopprimere la seguente parola: «vincolante».

13.4

ARRIGONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni rappresentative degli operatori economici».

ORDINI DEL GIORNO

G13.100

ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 13, il consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere vincolante sul programma triennale e su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del Sistema,

impegna il Governo,

nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge, ad assumere iniziative ai fini dell'adozione di un principio di rappresentatività territoriale ponderata delle singole regioni, ai fini della definizione del potere di voto delle Agenzie regionali e delle provincie Autonome in ordine alle decisioni da assumersi a livello del Consiglio del Sistema nazionale e alle ulteriori possibili utilizzazioni ove sia necessario ponderare il rischio ambientale delle singole regioni tra di loro e rispetto alla nazione.

G13.101

ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

l'articolo 13, comma 2, prevede che il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere vincolante sul programma triennale delle attività del sistema nazionale, e su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del Sistema medesimo, nonché sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale;

impegna il Governo,

nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge, ad assumere le opportune iniziative affinché, nelle attività di indirizzo del sistema a rete delle agenzie, siano coinvolte anche le associazioni rappresentative degli operatori economici qualora le questioni tecniche abbiano ricadute sui medesimi operatori economici.

EMENDAMENTI

Art. 14.

14.1

LUCIDI, NUGNES, MORONESE, SERRA

Al comma 1, dopo le parole: «principio del merito,» aggiungere le seguenti: «, dell'indipendenza, dell'autonomia e dell'anonimato,».

14.2

ARRIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «del merito» con le seguenti: «della professionalità, della competenza, della conoscenza e formazione».

14.3

PICCOLI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo».

14.4

LUCIDI, NUGNES, SERRA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro tre giorni dal ricevimento di segnalazioni, esposti o denunce, le procure della Repubblica o della Corte dei Conti inviano per conoscenza comunicazione scritta alle relative agenzie e all'ISPRA».

14.5

PICCOLI

Al comma 4, sostituire le parole: «I pareri sono espressi entro venti giorni» con le seguenti: «I pareri sono espressi entro trenta giorni».

14.6

ARRIGONI

Al comma 5, dopo le parole: «attraverso specifici regolamenti interni», inserire le seguenti: «previa intesa con la regione o provincia autonoma competente».

14.7

MORONESE, NUGNES, LUCIDI, SERRA

Al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 5» inserire le seguenti: «opera con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.».

14.71

MORONESE, NUGNES, LUCIDI, SERRA

Al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: «A tale personale è garantita adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza».

Conseguentemente sopprimere il comma 7.

14.8

LUCIDI, NUGNES, MORONESE, SERRA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le ispezioni di cui al comma 6, possono essere anche richieste previa petizione pubblica a firma di 1000 cittadini residenti nel territorio di interesse.».

14.9

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Tutto il personale ispettivo dell'ISPRA e delle agenzie di cui al presente articolo, che nell'esercizio delle proprie funzioni svolge compiti ispettivi e di vigilanza, opera con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria».

14.10

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Tutto il personale del sistema Nazionale che svolge mansioni di controllo ambientale opera con la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, secondo il grado e la qualifica».

14.11

LUCIDI, NUGNES, SERRA

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'anonimato nell'esercizio delle loro funzioni.».

14.12

LUCIDI, NUGNES, MORONESE, SERRA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. È istituito, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un elenco territoriale anonimo e codificato degli ispettori. L'accesso agli ispettori è effettuato mediante selezione a rotazione casuale».

ORDINE DEL GIORNO

G14.100

LUCIDI, NUGNES, MORONESE, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1458, rubricato: «Istituzione del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

l'articolo 14 reca misure sul personale incaricato degli interventi ispettivi;

impegna il Governo:

a istituire, al fine di garantire i principi di trasparenza e pubblicità delle informazioni del personale ispettivo un elenco territoriale anonimo e codificato degli ispettori a cui l'accesso, da parte di quest'ultimi, è effettuato mediante selezione a rotazione casuale.

G14.101

ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

premesso che:

l'articolo 14, comma 1, prevede che l'ISPRA, con il contributo delle agenzie predispone un regolamento che stabilisce le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi e di controllo, basandosi sul principio del merito del personale disponibile;

tale regolamento è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del tenitorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

impegna il Governo:

nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge, ad assumere le opportune iniziative affinché la valutazione del «merito», del personale disponibile, da incaricare per gli interventi ispettivi e di controllo, si basa su requisiti di professionalità, di competenza, di conoscenza e di formazione.

G14.102

MORONESE, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A. S. 1458, rubricato: «Istituzione del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

l'articolo 14 del presente disegno di legge prevede ai commi 5 e 6 che in attuazione del regolamento di cui al comma 1, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi;

il personale di cui al comma 5 può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale;

considerato che:

l'articolo 57 del Codice di Procedura Penale, prevede che sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55;

in alcune Regioni gli operatori delle Agenzie regionali per l'ambiente operano con funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ed in altre no. Ciò crea una situazione che non aiuta la costituzione di una rete omogenea di controlli ambientali. Pertanto si ritiene fondamentale che il personale incaricato degli interventi ispettivi operi con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

impegna il Governo:

ad intervenire tempestivamente al fine di riconoscere la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale appartenente alle agenzie ambientali e all'Ispra incaricato degli interventi ispettivi.

G14.103

LUCIDI, NUGNES, MORONESE, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A. S. 1458, rubricato: »Istituzione del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

l'articolo 14 del presente disegno di legge reca al comma 6 misure sul personale incaricato degli interventi ispettivi che può accedere agli impianti, alle sedi di attività oggetto di ispezione e può ottenere i dati, le informazioni e i documenti per l'espletamento delle funzioni ispettive a cui non si può opporre il segreto industriale;

impegna il Governo:

a prevedere al fine di coinvolgere e favorire la collaborazione nonché la partecipazione dei cittadini, che le ispezioni su indicate possano essere effettuate anche con una petizione pubblica di cittadini residenti nel territorio interessato.

EMENDAMENTI

14.0.1

MORONESE, NUGNES, LUCIDI, SERRA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 14. – (*Disposizioni sul personale ispettivo*). – 1. Nel rispetto della normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il personale incaricato degli interventi ispettivi effettuati nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale delle agenzie è individuato tra il personale del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58 che opera con compiti ispettivi e di vigilanza.

2. L'Istituto Superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), con il contributo delle agenzie, elabora, nel rispetto del codice etico, uno schema di regolamento adottato secondo i principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo per lo svolgimento delle attività, applica il principio di rotazione del medesimo personale per le visite nei singoli siti o impianti.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono individuate le modalità di segnalazione da parte dei cittadini di presunti illeciti ambientali, nonché le modalità di accesso alla diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al citato decreto legislativo n. 33 del 2013.

4. Il regolamento di cui al comma 2 è emanato con decreto dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In attuazione del regolamento il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie individuano e nominano, tra il personale di cui al presente articolo, quanti, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. A tale personale è garantita adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente.

6. Il personale di cui al comma 2 può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.

7. Il personale di cui al comma 2 provvede allo svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legisla-

zione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 15.

15.1

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le funzioni del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla presente legge sono finanziate tramite il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia di cui al comma 1-*bis*.

1-*bis*. Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura Ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi cinque anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

1-*ter*. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

1-*quater*. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

1-*quinquies*. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1-*ter*, la dotazione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è incrementata per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-*septies*.

1-*septies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

15.2

ARRIGONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il finanziamento delle Agenzie è definito in funzione dei contenuti dell'articolo 9 comma 3 per il raggiungimento dei LEPTA».

15.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BIGNAMI, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie ordinarie assegnate annualmente con le disposizioni di bilancio e mediante accesso riservato a quota parte delle risorse di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, alla cui definizione si provvede con i decreti ministeriali di cui all'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo.».

15.4

MORONESE, NUGNES, LUCIDI, SERRA

All'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: "e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. In considerazione del preminente concorso delle Agenzie alle funzioni di tutela e di prevenzione in materia di salute pubblica, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla base dei criteri fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri di cui all'articolo 9, comma 3, della presente legge, vincola annualmente le regioni e le province autonome al finanziamento delle agenzie per una parte variabile tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento della rispettiva quota del Fondo sanitario nazionale, in funzione dei LEPTA da garantire e dei relativi criteri di finanziamento stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.

5-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

15.5

MORONESE, NUGNES, LUCIDI, SERRA

Al comma 1 sostituire le parole: «e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», con le seguenti: «,secondo i limiti e le misure di contenimento della spesa, analogamente a quanto previsto per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.».

15.6

MORONESE, NUGNES, LUCIDI, SERRA

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», con le seguenti: «Nel rispetto delle rispettive competenze, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità del finanziamento delle agenzie, relativamente alle attività erogate dalle stesse a favore del sistema regionale e locale, fermo restando l'obbligo di destinare, quale quota minima di fi-

nanziamento ordinario annuale, una somma pari almeno all'1 per cento delle risorse per la spesa sanitaria di parte corrente».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter;

5-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

15.8

SERRA, NUGNES, MORONESE, LUCIDI

Al comma 2 dopo le parole: «procedure di bonifica» aggiungere le seguenti: «, di riqualificazione ambientale».

15.9

PICCOLI

Al comma 2, sostituire le parole: «sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.» con le seguenti: «sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le tariffe nazionali, per soddisfare il principio di adeguatezza e omogeneità, sono definite tenendo conto di analoghe tariffe previste all'interno dell'Unione europea. Le tariffe non hanno valore retroattivo e non possono applicarsi a pareri o convalide in corso».

15.12

MORONESE, NUGNES, LUCIDI, SERRA

Al comma 4, dopo le parole: «assegnazione alle agenzie degli introiti» aggiungere le seguenti: «da distribuire equamente.».

15.13

MORONESE, NUGNES, LUCIDI, SERRA

Al comma 4, dopo le parole: «conseguenti all’attuazione delle disposizioni del comma 2.» aggiungere le seguenti: «, secondo criteri di proporzionalità ed equità».

15.14

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Fatta salva la rivalsa dello Stato nei confronti dei soggetti responsabili ove individuati».

ORDINE DEL GIORNO

G15.100

ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,

premesso che:

l'articolo 15, comma 1 prevede che l'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente; tuttavia, l'articolo 9, comma 3, prevede che i LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,

impegna il Governo:

affinché nella normativa nazionale di carattere ambientale di nuova emanazione, qualora siano in essa previste azioni a carico delle componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, vengano anche indicati i relativi LEPTA, a livello qualitativo e quantitativo, applicando il principio di proporzionalità al rischio, e siano identificate le forme di finanziamento per il raggiungimento di tali LEPTA.

EMENDAMENTI

15.0.1

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia)

1. Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura Ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi cinque anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

2. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2, la dotazione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è incrementata per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";».

15.0.3

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, SERRA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia)

1. Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

2. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Art. 16.

16.300

COMPAGNONE

Al comma 1, dopo la parola: «personale», aggiungere le seguenti: «attingendo anche a quello in esubero presente in altri enti pubblici».

16.3

ARRIGONI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Fino alla emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 3, per la definizione del finanziamento del Sistema Federale per la protezione dell'Ambiente si provvede attraverso l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa

in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prende a base della definizione delle modalità di finanziamento l'Indice Territoriale Sintetico che determina la proporzione nella quale, a partire da una base di almeno l'uno per cento del fondo sanitario nazionale, devono essere attribuiti dalle singole regioni i finanziamenti per il funzionamento del Sistema Federale per la Protezione dell'ambiente.

1-ter. Sino alla definizione dell'indice territoriale sintetico viene utilizzata la tabella di cui all'allegato 1.

1-quater. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, può essere comunque dato corso alle assunzioni per la copertura integrale dei posti resi vacanti a causa della quiescenza del personale intervenuta nell'ultimo triennio».

Conseguentemente aggiungere al testo:

ALLEGATO 1
(all'articolo 16, comma 2-ter)

INDICI TERRITORIALI SINTETICI DELLE REGIONI

Regioni – Province Autonome	Indice territoriale sintetico
Abruzzo	48,2
Basilicata	21,4
Calabria	53,2
Campania	99,3
Emilia-Romagna	147,8
Friuli-Venezia-Giulia	43,5
Lazio	127,3
Liguria	43,8
Lombardia	247,9
Marche	49,1
Molise	15,4
Piemonte	145,7
Puglia	96,1
Sardegna	64,7
Sicilia	132,2
Toscana	121,1
Umbria	29,8
Valle d'Aosta	8,0
Veneto	135,5
Prov. Bolzano	22,9
Prov. Trento	20,2

16.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BIGNAMI, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli anni 2016 e 2017, il vincolo normativo assunzionale è determinato entro il limite fissato ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

16.12

MORONESE, NUGNES, LUCIDI, SERRA

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Ciascuna amministrazione individua, tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio, l'organo responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente i singoli decreti attuativi previsti nella presente legge, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

4-ter. La mancata predisposizione e la mancata adozione dei suddetti decreti nei termini previsti possono costituire elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale».

16.13

MORONESE, NUGNES, LUCIDI, SERRA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La mancata adozione dei decreti attuativi nei termini prescritti dalla presente legge costituisce oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche.».

Art. 17.

17.300

LA RELATRICE

Sopprimere l'articolo.

17.301
PICCOLI

Sopprimere l'articolo.
